

**REGOLAMENTO (CE) N. 1594/94 DELLA COMMISSIONE**  
del 30 giugno 1994

**recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame per il primo trimestre della campagna 1994/1995, nonché modifica del regolamento (CEE) n. 1729/92**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 615/94<sup>(4)</sup>, ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, da un lato, i quantitativi di uova e di carni di pollame del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero del prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di materiale di riproduzione originario della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che in attesa di informazioni complementari che saranno fornite dalle autorità competenti e allo

scopo di garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno adottare il bilancio di approvvigionamento nonché i quantitativi dei pulcini da moltiplicazione o riproduttori e delle uova da cova, per un periodo limitato a tre mesi, in base ai quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 1729/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHÈN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 107.

<sup>(4)</sup> GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 36.